

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO V

COME FAR RIMUOVERE IL CROCIFISSO DALLE SEDI DELLO STATO

1.

Anche se i vari esempi di contestazione, illustrati fin qui, forniscono già una traccia di iniziative che singoli cittadini possono attuare, tuttavia può essere utile indicare, in conclusione, quali strumenti paiono più efficaci, e in quali settori le singole persone possono agire con minori “rischi”. La sentenza 439/2000 della Cassazione non ha indotto, finora, la Pubblica Amministrazione a trarne la logica conseguenza: rimuovere il crocifisso (o qualsiasi altro simbolo estraneo all’identità laica dello Stato) dalle proprie sedi. Solo la Corte Costituzionale pare ne abbia tenuto conto quando, pochi anni fa, ha ristrutturato l’aula di udienze, dove non compare più il crocifisso che per quarant’anni era rimasto esposto alle spalle del presidente. Invece i governi sia di centro-sinistra sia di centro-destra hanno continuato a contrassegnare le sedi centrali e periferiche delle istituzioni con il simbolo cattolico, e a ritenere vigenti i regi decreti, come se non fosse intervenuta la Cassazione ad affermare il contrario. Dall’attuale compagine governativa non c’è poi da aspettarsi un maggior rispetto per la laicità dello Stato.

Di proposito, quindi, non prendiamo neppure in considerazione azioni individuali sul terreno politico: tutte le vicende di questi ultimi quindici anni dimostrano che tanto il Parlamento quanto il Governo, e i singoli ministri, delegano i magistrati a occuparsi del problema, salvo protestare quando una sentenza o ordinanza è sgradita. Sarebbe del tutto velleitario credere di raggiungere qualche obiettivo concreto, su questo tema, con l’attività politica. Al massimo si sono registrate, come abbiamo documentato, delle interrogazioni parlamentari: a quelle tese a far accettare l’indirizzo espresso dalla Cassazione nel 2000, non hanno neppure risposto i ministri dell’Ulivo; quelle presentate

negli ultimi due anni, tese a ripristinare il “crocifisso di Stato”, hanno invece ricevuto immediata risposta favorevole, e l’emanazione della *direttiva* Moratti 2666/2002. Questo non esclude che pressioni specifiche da parte di associazioni laiche o confessionali, se significativamente rappresentative di settori non marginali di cittadini, potrebbero essere utilmente indirizzate a ministri, parlamentari, organismi di Regioni, Province e Comuni grandi e piccoli.

Verifichiamo quindi in sintesi quali prospettive esistono per i singoli. Le due ordinanze esaminate nel precedente paragrafo indicano già che entrambe le strade appaiono accidentate; e *finora* nessuna ha dato un risultato positivo e definitivo. Ricorrere in via d’urgenza alla giustizia ordinaria, se può dare un immediato esito favorevole, come nel caso dell’ordinanza emessa dal giudice aquilano (ma ogni magistrato può ovviamente agire in maniera diversa), va però incontro al successivo giudizio di merito che – come dimostra la decisione del Tribunale dell’Aquila – può non essere pronunciato, con l’accoglimento delle eccezioni di nullità della difesa. Da una parte, un ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civile può – se accolto – risvegliare il dibattito intorno al problema; dall’altra, se subito respinto (tanto più dopo l’esito del caso di Ofena), occorre essere animati da profonda convinzione e grande ostinazione per proseguire: o ricorrendo in Cassazione, per cancellare la decisione del tribunale ordinario, o rivolgendosi al Tribunale amministrativo.

Quanto alla giustizia amministrativa, sia la recente ordinanza del Tar veneto, sia la vicenda della Circostrizione Otto di Torino (Cap. 1, par. II, 1, e nota 3), dimostrano, intanto, che, per rivolgersi utilmente a questo organismo, è necessario contestare un provvedimento o un atto emesso dall’Amministrazione pubblica. I tempi dei Tar, poi, sono molto più lunghi (e anche onerosi), rispetto a quelli della giustizia ordinaria, specie di quella penale, che, almeno nel caso Montagnana, si è mostrata nel complesso piuttosto sollecita. Pensare di rivolgersi al Tar del Lazio, competente per le disposizioni di carattere generale emanate dai Ministeri, significa, con ogni probabilità, trovarsi di fronte a un’eccezione analoga a quella sollevata dall’Avvocatura di Venezia, per difetto di giurisdizione.

Questo non significa tuttavia che entrambe quelle esperienze siano inutili: anzi! ognuna consente di fare un passo (o anche più d’uno) verso la piena affer-

mazione dell'identità laica dello Stato. Sono però irte di difficoltà e di ostacoli, che non vanno sottovalutati.

2.

La vicenda Montagnana insegna che l'estremo rimedio della disobbedienza civile e dell'obiezione di coscienza – attuate in nome dei principi di uguaglianza e di laicità – presenta quantomeno il vantaggio che l'iniziativa giudiziaria deve prenderla lo Stato. È vero che anche le più gravi trasgressioni possono essere insabbiate o archiviate (lo si è visto nella vicenda della professoressa Migliano), pur di non avviare procedimenti giudiziari nei quali l'Amministrazione Pubblica soccomberebbe in base alla giurisprudenza della Consulta e della Cassazione. Ma, considerato che adesso c'è il supporto di una giurisprudenza autorevole e di una dottrina consolidata, se ci si trova nella circostanza di poter esercitare questo tipo di obiezione, e si è pronti ad affrontare un tale impegno, perché non tentare anche questa via?

Vediamo qualche esempio, partendo dagli **organismi elettivi**: consigli comunali, provinciali, di quartiere ..., perché qui il consigliere si trova nella condizione più favorevole o, se si vuole, meno "esposta" rispetto a coloro che operano in altre istituzioni. Se nella sala del Consiglio è esposto un simbolo religioso (o di altra natura) incompatibile con l'identità dell'istituzione; e se il presidente rifiuta di farlo togliere, il consigliere che ne contesta la presenza fa mettere a verbale che è costretto ad abbandonare l'assemblea per palese violazione della laicità dello Stato, e che il presidente impedisce ad un membro dell'organismo elettivo di esercitare il mandato ricevuto dai cittadini. Naturalmente ci si riserva di informare l'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti. Infatti il passo successivo può essere un esposto-denuncia alla Procura nei confronti del presidente, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.; e, nel caso in cui il Consiglio si esprimesse sulla questione con un voto, un ricorso al Tar per far annullare l'atto.

Per quanto riguarda i **seggi elettorali**, che sono l'oggetto specifico della nota sentenza della Cassazione, è più difficile oggi, per i componenti del seggio, contestare l'eventuale esposizione del crocifisso secondo il modello Montagnana, perché ormai l'incarico non è più attribuito d'ufficio, bensì dietro domanda. Rimane invece la possibilità di obiezione per ogni elettore che si rechi al seggio

per votare. Non basta però far mettere a verbale la semplice richiesta di rimozione, perché è già successo che il crocifisso venga riappeso subito dopo che il “contestatore” vota e lascia il seggio. Bisogna pretendere un ordine formale urgente del prefetto o – meglio – del ministro dell’Interno, che disponga tale rimozione. Quindi occorre considerare che, sia nel caso che il presidente rifiuti di rimuovere il crocifisso, sia nel caso che non intervenga in tempo il prefetto, bisogna per coerenza **rinunciare a votare**. Oltre a far verbalizzare i motivi della richiesta (adeguatamente illustrati con i dati della suddetta sentenza) è necessario sottolineare che viene ostacolato l’esercizio del voto; e che si inoltrerà esposto-denuncia alla magistratura penale per tale grave violazione. Tutti argomenti a cui difficilmente si può rispondere solo con il silenzio.

Nelle **scuole** potrebbe essere più facile stabilire intese tra genitori o tra docenti, a livello dell’obbligo, e tra studenti negli istituti superiori, almeno nella fase della rivendicazione. Meno agevoli sono i passi successivi, se il dirigente scolastico o il Consiglio d’istituto rifiutano di rimuovere i crocifissi: bisogna essere pronti a forme estreme di disobbedienza, certamente pesanti in determinati casi. Per gli insegnanti ci pare che l’unico strumento di pressione sia l’astensione dal lavoro in aula, sulla falsariga dell’esperienza della professoressa di Cuneo. Per i genitori di alunni che frequentano la scuola dell’obbligo, a parte l’esempio di Ofena (ricorso d’urgenza al tribunale competente), c’è anche la possibilità – che purtroppo coinvolge i figli – di farsi incriminare non mandandoli più a lezione; un’eventualità paventata anche nell’ordinanza dell’Aquila. Quanto agli studenti delle scuole superiori, premesso che vanno assolutamente escluse azioni violente, è difficile individuare delle forme efficaci di obiezione o di disobbedienza. Ma non poniamo limiti alla fantasia dei giovani! Per quanto riguarda gli organismi elettivi, le iniziative dei singoli possono essere analoghe a quelle dei consiglieri comunali. Non va infine dimenticato che diverse associazioni hanno maturato una notevole esperienza nella battaglia per una scuola laica, e possono quindi fornire consulenza e assistenza a chi fosse interessato.

Si penserebbe che i **tribunali**, frequentati ogni giorno da magistrati e da avvocati, dovrebbero essere le sedi dove, per la particolare competenza di queste persone, più spesso viene sollevata la questione del crocifisso, tanto più che è esposto nelle aule di udienza soltanto in ossequio a una circolare ministeriale (la n.1867 del 1926, più volte citata). Ora, poi, una richiesta di rimuovere il simbolo

cattolico ha il supporto non solo della sentenza della Cassazione, ma anche del DPR n. 121., 7 aprile 2000, che, all'art. 6, comma 2°, prescrive che devono essere esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado «*la bandiera nazionale e quella europea*». Ma non in tutti i tribunali questa disposizione è stata applicata; e nella maggioranza dei casi è stato conservato, dietro al banco dei giudici, il crocifisso, rendendo così lampante l'insanabile contraddizione fra l'osservanza contemporanea dell'art. 12 della Costituzione e dell'art. 1 dello Statuto albertino. Se un'udienza si svolge in un'aula contrassegnata con il simbolo cattolico, si tratta di chiedere al presidente – o al giudice unico – di applicare il suddetto DPR e di rimuovere il crocifisso in base alla sentenza della Cassazione: domanda che può essere posta tanto da un avvocato, quanto da un testimone o dall'imputato. Però, in caso di rifiuto, s'impone la scelta di allontanarsi dall'udienza, o di negare comunque la propria collaborazione, con possibili conseguenze giudiziarie da valutarsi caso per caso. Ai magistrati – inquirenti o giudicanti – il cui interlocutore in questa materia è ovviamente il presidente del tribunale, non è certo il caso di presentare suggerimenti tecnici. Chi di loro è convinto che l'attività giudiziaria deve basarsi innanzitutto sul più rigoroso rispetto della Legge fondamentale, saprà sicuramente individuare le procedure più efficaci da seguire per evitare che la Costituzione venga offesa proprio nella sede dove si dovrebbe amministrare la giustizia. Ma c'è da dubitare che qualcuno prenda un'iniziativa in questo senso, considerando il completo silenzio di esponenti delle componenti che più dovrebbero essere sensibili al problema, e che più dovrebbero provare disagio a operare dove si viola la Costituzione. Nel 1999 né l'allora presidente di Unicost, Giuseppe Gennaro, né il segretario di Magistratura Democratica, Vittorio Borraccetti, mostrarono alcun interesse alla questione¹. Eppure la laicità dello Stato non è un principio giuridico astratto: è la condizione essenziale sulla quale si fonda la società democratica e si basano i diritti civili; quelli che l'ordine giudiziario è chiamato a difendere.

Le indicazioni suggerite fin qui si possono applicare, con gli opportuni adattamenti, anche ad altre articolazioni della Pubblica Amministrazione. Per esempio, negli **ospedali** pubblici, dove il crocifisso è generalmente presente in ogni camera, la rimozione può essere chiesta dal personale, medico o paramedico, seguendo le suddette procedure. In caso di degenza, invece, dati i tempi assai ristretti, o l'interessato o la famiglia consegna alla segreteria (e si faccia protocol-

lare seduta stante) una richiesta scritta urgente, indirizzata al dirigente dell'azienda, in cui si motiva l'esigenza di veder rimosso immediatamente il simbolo religioso dalla corsia dove si viene ricoverati, precisando che, in mancanza di un sollecito intervento, si provvederà di persona a staccare il crocifisso e a consegnarlo all'ufficio del responsabile.

¹ A questi magistrati scrisse il professor Montagnana, rispettivamente il 3 marzo e il 12 aprile 1999, senza alcun riscontro.